



IP, IT E DATA PROTECTION Pubblicato il 24/06/2026

Misure cautelari anticipatorie: la stabilità ricalibrata dal D.L. 100/2026 dopo la sentenza della CGUE

Roberto Plebani - Associate di La Scala Società tra Avvocati



Con la sentenza resa nella causa C 132/25, M.M. Ristorazione c. Villa Ramazzini Villa del 23 aprile 2026 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che la [direttiva 2004/48/CE](#) osta all'applicazione di una disposizione nazionale che consente il mantenimento di taluni provvedimenti cautelari, quali i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, qualora l'attore non abbia promosso un'azione di merito entro il termine di 31 giorni, e il convenuto chieda la revoca di tali provvedimenti cautelari o comunque la cessazione dei loro effetti. La pronuncia ha così incrinato uno dei capisaldi della tutela cautelare industrialistica italiana contenuta nell'art. 132 co. 4 del c.p.i. che sanciva la stabilità di taluni provvedimenti cautelari. A poche settimane di distanza, il [d.l. 100/2026](#) raccoglie l'invito della CGUE e interviene su un duplice fronte, riformulando da un lato la disposizione censurata contenuta nell'art. 132 co. 4, c.p.i. e approntando dall'altro un regime transitorio che preserva le misure già emesse, così da consentire al titolare della misura di essere rimesso in termini per introdurre il merito. Più che la temuta scomparsa della stabilità, ne esce un assestamento ordinato del sistema.

Il regime previgente e la stabilità delle cautele anticipatorie

Per apprezzare la portata dell'intervento occorre ricordare come funzionava la **disciplina abrogata**. Nel **sistema del cautelare uniforme** contenuto agli [art. 669-bis c.p.c.](#) e ss. le misure a contenuto conservativo — quale il sequestro — perdevano efficacia se il titolare non instaura il merito entro il termine perentorio di legge, mentre i provvedimenti a carattere anticipatorio — quale l'inibitoria, ossia l'ordine di cessare e di non reiterare la condotta lesiva, e in genere le misure c.d. atipiche ex [art. 700 c.p.c.](#) — godevano della c.d. strumentalità attenuata, restando esentati dall'onere di instaurare il giudizio di merito. Per le misure concesse a tutela della proprietà intellettuale la regola era cristallizzata nell'art. 132, comma 4, c.p.i.. Di qui la loro c.d. stabilità, in quanto il titolare che avesse ottenuto un'inibitoria non era tenuto a coltivare il giudizio di cognizione, e il destinatario non poteva eccepire quell'omissione per ottenerne l'inefficacia, restandogli semmai l'onere di promuovere egli stesso il merito. È proprio questa peculiarità — l'assenza di qualunque eccezione fondata sul mancato avvio del merito — che la Corte di Giustizia ha poi giudicato in contrasto con l' [art. 9](#), paragrafo 5, della [direttiva 2004/48/CE](#).

Dalla pronuncia alla scelta del legislatore

All'indomani della pronuncia M.M. Ristorazione c. Villa Ramazzini Villa del 23 aprile 2026, il giudice nazionale si è trovato di fronte a un'alternativa, procedere alla disapplicazione diretta della norma interna, soluzione preferibile secondo una parte della dottrina, oppure rimettere la questione alla Corte costituzionale per violazione dell' [art. 117](#) Cost., o ancora attendere un intervento correttivo del legislatore, secondo altra impostazione (per un approfondimento sul punto si rimanda all'articolo pubblicato in questa rivista). È quest'ultima soluzione ad aver trovato seguito, con conferma del preambolo del [d.l. 100/2026](#), che dichiara l'urgenza e l'intento di «adeguare l'ordinamento nazionale alla pronuncia della CGUE resa nella C-132/25 in tema di misure di urgenza in materia di diritto industriale e diritto di autore».

La riscrittura del comma 4 dell'art. 132 c.p.i.

La disposizione riformulata dell'art. 132 co. 4 c.p.i. **capovolge il regime previgente**. Se prima la cautela anticipatoria restava efficace anche in difetto dell'instaurazione del giudizio di merito — e da ciò derivava la sua stabilità —, ora **i provvedimenti anticipatori soggiacciono all'inefficacia**, sia pure secondo un meccanismo che ne attenua sensibilmente la portata. L'inefficacia, infatti, consegue soltanto alla domanda del destinatario della misura, da proporre nelle forme dell'art. 669-novies c.p.c. entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza di quello fissato per l'avvio del merito, qualora il titolare della cautela non abbia instaurato il giudizio di merito. In difetto di tale iniziativa da parte del destinatario, la misura conserva la propria efficacia e continua a produrre i suoi effetti.

Identica la modifica apportata, in materia di diritto d'autore, all' [art. 162-bis](#) della [legge n. 633/1941](#).

La stabilità delle cautele anticipatorie, dunque, non scompare, ma **muta struttura**. Essa non opera più come effetto automatico e intrinseco della misura, **bensi si consolida se il titolare instaura il giudizio di merito**, oppure, in mancanza, se il destinatario non esercita tempestivamente il potere di chiederne l'inefficacia. In questa prospettiva, **la soluzione adottata dal legislatore non travolge definitivamente il modello previgente, ma lo riconduce entro un equilibrio più coerente con la pronuncia resa nella causa C 132/25, M.M. Ristorazione c. Villa Ramazzini Villa del 23 aprile 2026.**

Il modello delineato dal decreto-legge richiama, sotto questo profilo, il paradigma della caducazione su domanda che la Corte di giustizia aveva già ritenuto compatibile con l' [art. 9](#), par. 5, della [direttiva Enforcement](#) nella sentenza Schieving-Nijstad (C-89/99) e che il legislatore olandese aveva recepito all'art. 1019i del Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Non manca, tuttavia, una differenza di rilievo.

Nel sistema olandese, infatti, la cessazione degli effetti della misura conseguente al mancato avvio del giudizio di merito non incide sugli effetti già prodotti dall'ordinanza durante il periodo in cui essa è rimasta valida ed efficace, secondo una logica sostanzialmente ex tunc. Il legislatore italiano ha invece adottato una **soluzione più severa**, scegliendo una modalità di attuazione particolarmente rigorosa nei confronti del titolare della misura cautelare. La declaratoria di inefficacia pronunciata ai sensi dell'art. 669-novies c.p.c. appare infatti destinata a produrre effetti ex tunc, determinando la caducazione retroattiva della misura e travolgendo il titolo cautelare sin dalla sua origine. Ne consegue che il soggetto che abbia ottenuto l'ordinanza e omissivo di instaurare il giudizio di merito non soltanto perde la misura per il futuro, ma si espone altresì alle conseguenze ripristinatorie eventualmente derivanti dalla caducazione retroattiva del titolo cautelare.

Il regime transitorio e le misure già concesse

Il nucleo del provvedimento risiede però nella **disciplina transitoria**, calibrata sulle cautele concesse nel vigore del vecchio regime, quelle rispetto alle quali il titolare aveva legittimamente confidato di non dover incardinare il merito. Qui l'equilibrio raggiunto è particolarmente accorto. **Ove il destinatario domandi la revoca o la declaratoria di inefficacia** nelle forme dell'art. 669-novies c.p.c., **il giudice che ha pronunciato la misura, su istanza del titolare, rimette quest'ultimo in termini per introdurre il giudizio di merito, restando però «ferma l'efficacia delle originarie misure disposte».**

Resta invece **meno nitido il momento entro il quale il titolare della misura anticipatoria debba formulare l'istanza di rimessione in termini**. In mancanza di una previsione espressa del [d.l. 100/2026](#), una prima lettura induce a ritenere che la richiesta possa essere proposta, al più tardi, entro l'udienza fissata per la comparizione delle parti nel procedimento introdotto dal destinatario ai sensi dell'art. 669-novies c.p.c.

Il meccanismo realizza una **tutela bilaterale**. Al destinatario è restituita la facoltà — voluta dalla CGUE — di contestare la cautela priva del seguito di merito; il titolare, dal canto suo, non resta penalizzato per aver fatto affidamento sulla disciplina poi abrogata, potendo recuperare la cognizione piena senza che la misura, nel frattempo, perda vigore. La salvaguardia espressa degli effetti pregressi recepisce, su questo punto, la lettura ex tunc degli effetti del [d.l. 100/2026](#).

Non va sottovalutato, infine, l'onere che il decreto addossa a chi ha subito quei provvedimenti cautelari. Per il destinatario di una cautela anticipatoria non seguita dal merito i prossimi due mesi sono decisivi, giacché «Il ricorso per la revoca e la dichiarazione di inefficacia di cui al primo periodo è presentato, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e quindi il termine ultimo è il 12 settembre prossimo.

Il nodo del merito già instaurato

Il congegno transitorio contenuto all' [art. 2](#) co. 3 del [d.l. 100/2026](#) presuppone una **precisa sequenza** — il ricorso del destinatario nelle forme dell'art. 669-novies c.p.c., istanza del titolare, rimessione in termini per l'avvio della cognizione, con salvezza dell'efficacia della cautela. Lo schema, tuttavia, è modellato sull'archetipo del titolare che, confidando nella stabilità della misura, non aveva incardinato il merito.

Si sottolinea che **resta scoperta l'ipotesi**, tutt'altro che teorica, **in cui il giudizio di merito sia invece già pendente**, essendo stato comunque promosso in vigenza del vecchio regime sulla scorta di un'ordinanza anticipatoria tuttora efficace.

In tale evenienza l'apparato della rimessione in termini si rivela una sovrastruttura non utile alla causa. Difatti, non si può essere «rimessi in termini» per compiere un atto già compiuto, poiché il presupposto stesso della restituzione — il termine non utilizzato — manca alla radice. Si pone allora l'alternativa se il titolare debba ugualmente attendere la mossa del destinatario e, una volta proposto il ricorso ex art. 669-novies c.p.c., chiedere formalmente una rimessione in termini priva di oggetto, ovvero se non sia più coerente riconoscere che la pendenza del merito integra di per sé, e automaticamente, il risultato cui quella rimessione tende.

La seconda lettura appare preferibile. La ratio del meccanismo transitorio è assicurare che alla cautela faccia seguito un giudizio di cognizione, sicché, ove questo sia già in corso, la finalità è per definizione realizzata e la condizione cui è subordinata la conservazione degli effetti deve intendersi verificata in via implicita, a prescindere da ogni istanza. A monte, del resto, l'eventuale ricorso volto a far dichiarare l'inefficacia per mancata instaurazione del merito sarebbe in radice infondato, difettando il presupposto stesso dell'inefficacia, perché il merito, semplicemente, già esiste.

Il decreto nulla dice di questa ipotesi, e la prudenza consiglierà spesso al titolare di formalizzare comunque, in via cautelativa, l'istanza di rimessione in termini, così da prevenire eccezioni di rito. Spetterà verosimilmente alla prima giurisprudenza, stabilire se la pendenza del giudizio di cognizione basti da sola a mettere la cautela al riparo dalla declaratoria di inefficacia.

Un assetto ricomposto

Il bilancio complessivo resta favorevole. All'urto della pronuncia europea il legislatore ha risposto ricomponendo il quadro ed evitando il vuoto che sarebbe seguito a una disapplicazione pretoria. Resta agli interpreti il compito di sciogliere i nodi che la disciplina transitoria, inevitabilmente, lascia aperti.

Riferimenti normativi:

Art. 132 c.p.i.

[Art. 162-bis](#) [legge n. 633/1941](#)

Copyright © - Riproduzione riservata

 D.L. 12 giugno 2026 n. 100 in G.U. 12 giugno 2026, n. 134

Argomento

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

185977-ITOPUR